

**TAR Sicilia, sede di Catania, sez.II**  
**Sentenza del 24 dicembre 2012, n. 3070**

**Svolgimento del processo e motivi della decisione**

Con Delib. n. 680 del 13 giugno 2012 del suo Direttore Generale l'Azienda Universitaria Ospedaliera di Messina manifestava la volontà di procedere ricorrere ad avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico di collaborazione a tempo determinato di durata annuale per l'attività di addetto stampa ai sensi dell'art. 9 della L. n. 150 del 2000.

La volontà manifestata all'interno dell'atto sopra menzionato veniva attuata mediante successivi passaggi procedimentali, fra cui: il verbale della commissione esaminatrice del 06/08/2012, al cui interno venivano fissati i criteri di valutazione dei curricula presentati dai candidati; il verbale della commissione esaminatrice del 23/08/2012, con la quale era stata formata la graduatoria di merito relativa ai più soggetti partecipanti; la Delib. n. 680 del 13 giugno 2012 del Direttore Generale dell'Azienda Universitaria Ospedaliera di Messina, con la quale si era proceduto all'approvazione degli atti e della graduatoria di merito formato sulla base del verbale della commissione esaminatrice del 23/08/2012.

Con ricorso notificato il 30/10/2012, e depositato presso gli uffici di segreteria del giudice adito il 23/11/2012, il Sig. R.G. contestava la scelta compiuta dall'amministrazione, impugnando espressamente il prima menzionato atto finale di approvazione della graduatoria ed il verbale della commissione esaminatrice del 23/08/2012, sulla cui base la - parimenti impugnata - Delib. n. 680 del 13 giugno 2012 del Direttore Generale dell'Azienda Universitaria Ospedaliera di Messina era stata adottata. Le censure proposte avevano riguardo alla formazione della graduatoria finale, che veniva ritenuta inficiata da errori riconducibili alla figura del vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti, erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, irragionevolezza della motivazione e violazione del principio generale di proporzionalità.

Con atto depositato presso gli uffici di segreteria del giudice adito il 30/11/2012 si costituiva in giudizio l'amministrazione intimata, proponendo una eccezione di inammissibilità per difetto del contraddittorio in seguito mancata evocazione in giudizio del soggetto secondo classificato nell'impugnata graduatoria (e che sarebbe parimenti

stato superato dal ricorrente vittorioso, ove la stessa fosse risultata modificata nei termini da quest'ultimo prospettati). E contestando la affermata illegittimità delle valutazioni di merito compiute dall'amministrazione intimata nell'attribuzione del punteggio ai singoli candidati.

Ex adverso, a confutare le tesi espresse all'interno dell'atto introduttivo del giudizio circa l'illegittimo operato dell'amministrazione intimata, proponeva controricorso, con atto depositato presso gli uffici di segreteria del giudice adito il 31/11/2012, la controinteressata Dott.ssa A.V., che deduceva il difetto di giurisdizione e proponeva eccezioni di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse a ricorrere in capo all'attore, di non applicabilità dei principi desumibili dall'art. 97 Cost. e delle regole poste dal D.P.R. n. 487 del 1994, di insussistenza del dedotto vizio di difetto di motivazione.

Il Collegio, decorso il termine minimo dall'avvenuta notificazione del ricorso previsto dall'art. 60 CPA ed in assenza della necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, previa avviso dato ai difensori delle parti secondo quanto previsto dalla norma menzionata in precedenza, procede alla definizione del presente giudizio contenzioso nella camera di consiglio fissata per l'esame della domanda cautelare incidentalmente proposta con il ricorso in epigrafe.

Nel far ciò tuttavia il Collegio, in base ad una formulata eccezione di parte, è tenuto ad una pronuncia sulla questione relativa alla sussistenza o meno della propria giurisdizione nel caso di specie.

Ed a questo proposito, secondando precedenti giurisprudenziali di questo stesso Tribunale amministrativo relativi ad identica fattispecie (in particolare con riguardo alla sentenza n. 559 del 2012, emessa da questa stessa seconda sezione giurisdizionale), il Collegio esclude che la procedura di selezione prevista dall'art. 9 della L. n. 150 del 2000 sia da ricondurre alla figura del pubblico concorso, con consequenziale mancato radicarsi della giurisdizione del giudice amministrativo a mente dell'art. 63, quarto comma, del D.Lgs. n. 165 del 2001.

In realtà la natura del procedimento delineato dalla norma prima menzionata non può essere correttamente intesa prescindendo dalla dimensione aziendalistica più di recente assunta della attività delle AASSPP nel suo complesso. In quest'ottica, la individuazione del soggetto da preporre ad un neo costituito ufficio stampa altro non è che

espressione della "autonomia imprenditoriale" di cui ciascuna ASP oggi gode in forza di quanto previsto comma 1-bis dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502 del 1992, nel testo risultante dalle modificazioni ad esso apportate dal D.Lgs. n. 229 del 1999 e n. 168 del 2000; ovvero essa costituisce esercizio, secondo un inquadramento di più ampia portata, di quei "poteri del privato datore di lavoro" di cui al secondo comma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 165 del 2001, i quali non costituiscono estrinsecazione di una potestà pubblicistica, e che di conseguenza non radicano una giurisdizione del giudice amministrativo, bensì quella del giudice ordinario in virtù di quanto previsto dal primo comma del D.Lgs. n. 165 del 2001.

E ciò tanto più in ragione della natura privatistica, di rapporto di collaborazione continuativa, dell'incarico in discussione.

Conseguentemente il Collegio dichiara il proprio difetto di giurisdizione, la controversia in esame rientrando nella giurisdizione dell'AGO competente per territorio, avanti alla quale essa potrà essere riproposta secondo quanto previsto dall'art. 11 CPA.

In ragione della obiettiva difficoltà nell'attribuire al G.O. od al G.A. la giurisdizione su controversie del tipo della presente, il Collegio ritiene sussistere giustificati motivi per disporre la totale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) dichiara il proprio difetto di giurisdizione per le ragioni addotte in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa